



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 137

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma FESR 2021-2027 - Obiettivo strategico «Un'Europa più competitiva e intelligente» - Priorità 1 "Trentino competitivo" - Obiettivo specifico ai) "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" - Approvazione dello schema di Avviso FESR n. 1/2026 - "Sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione sul territorio trentino".

Il giorno **06 Febbraio 2026** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA**

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

**MAURIZIO FUGATTI
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Visti:

- la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale», in particolare gli artt. 17 e 18;
- la Legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia - Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 «Interventi a sostegno del sistema economico trentino» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2, lett. a);
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- l'«Accordo di Partenariato della programmazione della politica di coesione 2021-2027» dello Stato italiano, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 18 novembre 2022 di «Approvazione del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento a seguito della decisione della Commissione europea C(2022) 7943 di data 28 ottobre 2022; gli interventi a valere su tale fondo sono finanziati per il 40% dall'Unione europea, per il 42% dallo Stato italiano e per il 18% dalla Provincia autonoma di Trento;
- il documento «Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale» approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2021-2027 nella seduta del 22 novembre 2022, come successivamente integrato e approvato nella seduta dell'11 novembre 2025;
- il DPP 30 giugno 2023, n. 13-89/Leg. «Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015) per l'attuazione del programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) e del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021– 2027»;
- l'articolo 26 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2014 di data 20 ottobre 2023 e s.m. avente ad oggetto «Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 "Interventi di sostegno del sistema economico trentino". Approvazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e approvazione di un primo pacchetto di disposizioni specifiche per singoli interventi, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6».

Considerato che con il presente Avviso la Provincia autonoma di Trento intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento riguardanti la realizzazione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione private sul territorio trentino da parte delle imprese, anche in sinergia con gli organismi di ricerca e altri soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca sul territorio

provinciale. Le infrastrutture sono volte a sperimentare soluzioni innovative e applicazioni di approcci interdisciplinari con forte legame tra settori strategici e tecnologie abilitanti.

Dato atto che l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dell'iniziativa, per la predisposizione e approvazione della modulistica, le procedure per la raccolta delle domande, l'ammissione a contributo, la gestione del procedimento relativo alle agevolazioni, l'attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dell'Avviso FESR n. 1/2026 avente ad oggetto "Sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione sul territorio trentino", di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando all'Avviso l'importo di euro 3.000.000,00, che viene assegnato ad A.P.I.A.E, soggetto istruttore dell'Avviso.

Il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con l'Obiettivo di medio/lungo periodo 9.1 "Un sistema della ricerca all'avanguardia e che dialoga col territorio", fissato dalla Strategia provinciale della XVII Legislatura, nonché con la Politica 9.1.2 "Sostenere gli investimenti privati in ricerca e la nascita di startup innovative" prevista dal Documento di Economia e Finanza Provinciale (DEFP) 2026-2028. L'azione in oggetto è proposta in attuazione dell'Intervento rilevante 9.1.2.1 "Sostegno alla nascita di nuove infrastrutture private di prova e sperimentazione sul territorio trentino" descritto nella Nota di aggiornamento al DEFP 2026-2028.

Acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016;

Acquisito il parere vincolante dell'Autorità di Gestione richiamato dall'art. 18 della sopraccitata legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2;
- vista la Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6;
- vista la Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, articolo 17;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, lo schema di Avviso FESR 1/2026 avente ad oggetto "Sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione sul territorio trentino", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire in euro 3.000.000,00, le risorse disponibili per il finanziamento dell'Avviso di cui al precedente punto 1.;

3. di dare atto che gli incentivi dell'Avviso di cui al precedente punto 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014 ed, in particolare, dell'art. 26 bis;
4. di dare atto che il soggetto istruttore dell'iniziativa è individuato nell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.);
5. di assegnare, per quanto indicato in premessa, ad A.P.I.A.E. le risorse di cui al punto 2 per la concessione dei contributi previsti dallo schema di avviso FESR 1/2026;
6. di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 3.000.000,00, con impegno di pari importo sul capitolo 612823 dell'esercizio finanziario 2026 nel seguente modo:
 - il 40% corrispondente alla quota di finanziamento UE pari ad euro 1.200.000,00;
 - il 42% corrispondente alla quota di finanziamento statale pari ad euro 1.260.000,00;
 - il 18% corrispondente alla quota di finanziamento provinciale pari ad euro 540.000,00;
7. di accertare la somma complessiva di euro 2.460.000,00 imputando le somme nel seguente modo:
 - per euro 1.200.000,00 sul capitolo 331520 dell'esercizio finanziario 2026, corrispondente alla quota UE;
 - per euro 1.260.000,00 sul capitolo 316420 dell'esercizio finanziario 2026, corrispondente alla quota Stato;
8. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa di A.P.I.A.E. la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni trimestrali di cassa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2333 del 21 dicembre 2023;
9. di dare atto che competono ad A.P.I.A.E. la predisposizione e approvazione della modulistica, le procedure per la raccolta delle domande, l'ammissione a contributo, la gestione del procedimento relativo alle agevolazioni, l'attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari;
10. di stabilire che la data di apertura delle domande sarà resa nota il giorno 20 febbraio 2026 sul sito della Provincia nella scheda servizio dedicata all'Avviso;
11. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 in quanto il CUP sarà richiesto successivamente entro o con il provvedimento di finanziamento di ciascuna iniziativa;
12. di disporre che l'Avviso di cui al presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Avviso FESR APIAE

**Il Vice Presidente
Achille Spinelli**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE
Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento

cofinanziato dall'Unione europea – Fondo europeo di sviluppo regionale,
dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento

Obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

Priorità Trentino competitivo

Obiettivo specifico ai) "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"

Potenziamento delle infrastrutture di ricerca, di prova e di sperimentazione e dei poli di specializzazione/innovazione

Avviso FESR n. 1/2026 Sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture private di prova e sperimentazione sul territorio trentino

Settore di intervento: investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

01 - microimprese; 02 - PMI; 03 - grandi imprese

Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» – Artt. 17 e 18

Legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia - Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 «Interventi a sostegno del sistema economico trentino», art. 17, comma 2, lett. a)

Indice

1. Normativa di riferimento	4
2. Ambito di applicazione, finalità ed oggetto	5
2.1 Ambito di applicazione	5
2.2 Priorità tecnologiche	6
2.3 Finalità	7
2.4 Oggetto	8
3. Definizioni	8
4. Soggetti beneficiari	9
4.1 Beneficiari	9
4.2 Localizzazione dell'iniziativa	10
4.3 Soggetti ed attività escluse	11
5. Dotazione finanziaria e soggetto istruttore	16
5.1 Dotazione finanziaria	16
6. Limiti di spesa e misura di incentivazione	16
6.1 Limiti di spesa e misure di incentivazione	16
7. Cronoprogramma	17
7.1 Avvio del progetto	17
7.2 Termine di completamento dell'iniziativa	18
7.3 Termini di pagamento	18
7.4 Termini di rendicontazione	18
8. Spese ammissibili	18
9. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	24
9.1 Presentazione della domanda	24
9.2 Composizione della domanda	25
10. Procedura con cui sono esaminate le domande	27
10.1 Aspetti generali	27
10.2 Criteri di selezione	27
10.3 Elementi utili all'attribuzione del punteggio	29
10.4 Fasi di istruttoria	32
11. Procedura di concessione dell'incentivo	33
11.1 Concessione dei finanziamenti	33
11.2 Regole sul cumulo	34

12. Modalità di rendicontazione delle spese	34
12.1 Rendicontazione delle spese sostenute	34
12.2 Documentazione per la rendicontazione	35
12.2.1 Aspetti generali	35
12.2.2 Documentazione giustificativa della spesa	37
12.2.3 Documentazione giustificativa del pagamento	38
12.3 Tracciabilità dei flussi: Codice Unico di Progetto (CUP) e conto corrente dedicato	40
13. Controlli e modalità di erogazione	40
13.1. Controlli ai fini dell'erogazione	40
14. Variazioni e proroga	42
14.1 Variazioni dell'iniziativa e variazioni soggettive	42
14.2 Proroga	43
15. Obblighi, decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	43
15.1 Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	43
15.2 Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	47
16. Modalità, criteri e termini di realizzazione dei controlli	48
17. Informazioni nei confronti dei beneficiari	49
18. Divieto delle "revolving doors" – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001	50
19. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679	51

Allegato 1) Elenco codici ATECO ESCLUSI

1. Normativa di riferimento

I finanziamenti di cui al presente Avviso sono erogati mediante i fondi stanziati per l'attuazione del Programma FESR 2021 - 2027 della Provincia autonoma di Trento, in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti inerenti i fondi strutturali e l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. In particolare, il regime di aiuti di cui al presente Avviso attua le disposizioni di cui all'art. 26 bis.

La normativa di riferimento a livello provinciale è:

- Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» – Artt. 17 e 18;
- DPP 30 giugno 2023, n. 13-89/Leg. "Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015) per l'attuazione del programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) e del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021– 2027";
- Legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia - Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 «Interventi a sostegno del sistema economico trentino», in particolare l'articolo 17, comma 2, lettera a);
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2014 di data 20 ottobre 2023 e s.m. avente ad oggetto "*Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 "Interventi di sostegno del sistema economico trentino". Approvazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e approvazione di un primo pacchetto di disposizioni specifiche per singoli interventi, ai sensi dell'articolo 6*

della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6, con riferimento in particolare alle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente Avviso, trovano applicazione la legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 e le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della medesima legge sopra richiamate, vigenti alla data di approvazione del presente Avviso.

La natura e la tipologia degli investimenti oggetto del presente Avviso, agevolabili a favore dei soggetti destinatari individuati nel successivo paragrafo 4, nel quadro normativo e disciplinare richiamato, garantisce il rispetto del principio di demarcazione dell'intervento dei fondi.

2. Ambito di applicazione, finalità ed oggetto

2.1 Ambito di applicazione

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell'UE, che si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di migliorare il tenore di vita nelle regioni meno favorite, sostenendo lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

Il Programma FESR costituisce il documento di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo e coesione finanziate dal fondo nel territorio di riferimento, nell'ambito di un quadro strategico definito a livello nazionale ed europeo.

L'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, individua l'obiettivo specifico a.i) finalizzato a "sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate".

L'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra lo Stato italiano e la Commissione europea per l'impiego dei fondi strutturali conferma l'obiettivo sopraccitato introducendo l'obiettivo "ricerca e innovazione". In tale ambito, gli interventi del FESR, orientati dalla Strategia di specializzazione intelligente della Provincia autonoma di Trento-S3, mirano a rafforzare la ricerca e l'innovazione delle imprese adottando una definizione di innovazione ampia, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali ed economici, e commisurata alla condizione di partenza dei soggetti che la attuano. A tal fine è assegnata priorità, tra l'altro ad interventi che operano

in favore del trasferimento tecnologico e della trasformazione di nuove idee in prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale e che offrono servizi avanzati in risposta ai fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese anche per il tramite di Università e Organismi di ricerca.

La strategia delineata nel Programma FESR 2021–2027 della Provincia autonoma di Trento recepisce pienamente le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, individuando, nell'ambito dell'obiettivo strategico "Un'Europa più competitiva e intelligente", la priorità "Trentino competitivo" per l'attuazione della quale viene individuata un'azione volta al "potenziamento delle infrastrutture di ricerca, di prova e di sperimentazione, e dei poli di specializzazione/innovazione"; tale azione sostiene in particolare investimenti riguardanti la realizzazione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione private sul territorio trentino da parte delle imprese, anche in sinergia con gli organismi di ricerca e altri soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale. Le infrastrutture sono volte a sperimentare soluzioni innovative e applicazioni di approcci interdisciplinari con forte legame tra settori strategici e tecnologie abilitanti.

Tenuto conto della sua natura e finalità, nonché delle caratteristiche delle attività oggetto di sostegno dal Programma FESR, l'impostazione dell'Avviso è ispirata al rispetto dei principi della Carta Europea dei diritti fondamentali e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Esso risulta inoltre coerente con le strategie R&S Agenda Digitale - S 2. della Strategia Provinciale per lo sviluppo sostenibile (SProSS).

L'iniziativa avviata tramite il presente Avviso contribuisce, infine, all'attuazione della Strategia macroregionale per la regione alpina (EUSALP), in relazione al pilastro "Developing Alps" e all'azione 1 "Sviluppare un ecosistema efficiente di ricerca ed innovazione". L'iniziativa risulta anche coerente con l'obiettivo 3.1 del Programma transnazionale Spazio alpino.

Il presente Avviso si inserisce, per coerenza ed obiettivi, in tale contesto di riferimento.

2.2 Priorità tecnologiche

Al fine di accedere ai finanziamenti del presente Avviso l'investimento proposto deve risultare coerente con le finalità della Strategia di Specializzazione Intelligente della Provincia autonoma di Trento e con le relative traiettorie tecnologiche.

La Strategia di Specializzazione Intelligente della Provincia autonoma di Trento approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 di data 23 dicembre 2021-S3 identifica 4 aree prioritarie di sviluppo:

1. Sostenibilità, Montagna e Risorse Energetiche
2. ICT e Trasformazione Digitale
3. Salute, alimentazione e stili di vita
4. Industria Intelligente

Il documento «Provincia autonoma di Trento - strategia di specializzazione intelligente» è reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Del.-G.P.-n.-2297-di-data-23-dicembre-2021>

2.3 Finalità

Con il presente Avviso la Provincia autonoma di Trento intende agevolare **la realizzazione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione private sul territorio trentino**, volte a sperimentare soluzioni innovative e applicazioni di approcci interdisciplinari con forte legame tra settori strategici e tecnologie abilitanti. L'intervento è in linea con gli obiettivi del Programma (PR) FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, adottato ai sensi della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» e del relativo Regolamento di esecuzione, nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale di riferimento.

Il presente Avviso attua l'azione "potenziamento delle infrastrutture di ricerca, di prova e di sperimentazione, e dei poli di specializzazione/innovazione" del Programma FESR e concorre a realizzare le finalità della Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 – Legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia.

La Strategia provinciale include tra le Linee di indirizzo relative all'obiettivo 9.1 "Un sistema della ricerca all'avanguardia e che dialoga col territorio", la necessità di stimolare e di sostenere la ricerca privata, maggiormente orientata allo sfruttamento economico dei risultati, anche incentivando gli investimenti privati in infrastrutture di ricerca, prova e di sperimentazione altresì realizzate in sinergia con gli organismi di ricerca e altri soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale.

Il sostegno agli investimenti privati in ricerca è previsto dalla politica 9.1.2 individuata nel DEFP 2026-2028 e successivamente specificata nella NADEFP 2026-2028 con l'intervento rilevante 9.1.2.1, che consiste nella realizzazione di uno specifico Avviso FESR per il finanziamento alle imprese, anche in collaborazione con organismi di ricerca, di nuove infrastrutture private di prova e sperimentazione sul territorio trentino

volte a sperimentare soluzioni innovative e applicazioni di approcci interdisciplinari con forte legame tra settori strategici e tecnologie abilitanti.

2.4 Oggetto

Il presente Avviso ha come oggetto il finanziamento di progetti riguardanti la costruzione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione private sul territorio trentino, come definite nel paragrafo 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014. Le infrastrutture devono essere utilizzate *per le attività di prova e di sperimentazione volte allo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e al collaudo e aggiornamento delle tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale.*

L'utilizzo, ovvero la possibilità di accedere all'infrastruttura e di impiegarne le strutture, le tecnologie, le risorse e gli impianti ivi installati, **deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.** Il prezzo applicato per l'utilizzo dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo di mercato, ne riflette i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole.

3. Definizioni

1. Le definizioni di seguito riportate integrano, specificano o restringono l'ambito di applicazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla legge provinciale L.P. 6/23.

- a) **Iniziativa**: con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa il progetto/investimento relativo alla costruzione di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione private sul territorio trentino, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014. Le infrastrutture devono essere utilizzate per le attività di prova e di sperimentazione volte allo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e al collaudo e aggiornamento delle tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale.
- b) **Infrastruttura di prova e sperimentazione** (definizione del Regolamento n. 651/2014): strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati

prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche.

4. Soggetti beneficiari

4.1 Beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono le micro, piccole, medie¹ e grandi imprese, come previste al punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal medesimo punto, salvo diversa disciplina prevista ai successivi commi.
2. Per il presente Avviso è richiesta, quale ulteriore condizione di accesso, **la valutazione positiva da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing**, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva.
3. Non possono presentare domanda le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
4. I soggetti beneficiari devono risultare **regolarmente costituiti, iscritti e attivi** nel Registro delle imprese **entro la data di presentazione della domanda**. In sede di presentazione della domanda il soggetto beneficiario deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti al punto 3, comma 5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ad eccezione del requisito di cui alla lettera c) del citato comma che viene verificato ai sensi di quanto previsto nel successivo comma 6. Per le **imprese di nuova costituzione**, i requisiti relativi alla costituzione e all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui al punto 3, comma 5, lettera a) delle disposizioni di carattere generale

¹ PMI (micro, piccole e medie imprese) che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i della Commissione

e comune a tutti gli interventi, devono essere dimostrati in sede di presentazione della domanda, e il requisito relativo all'attivazione al Registro delle imprese, previsto al medesimo punto, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo, pena la decadenza dell'incentivo.

5. L'attività per cui il soggetto beneficiario richiede il sostegno **non deve rientrare in uno dei codici ATECO esclusi richiamati all'allegato 1 al presente Avviso**, così come risultante dal Registro delle imprese. Il codice ATECO deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo, fermo restando che le spese si riferiscano ad un'attività ammessa ai sensi del presente Avviso.
In ogni caso sono esclusi i soggetti e le attività previsti al successivo paragrafo 4.3.
6. L'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa deve risultare attiva sul territorio provinciale e regolarmente registrata presso il Registro delle imprese, **entro la data di prima erogazione dell'incentivo**, ai sensi del punto 3, comma 10 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 5, lettera a) del Regolamento UE 651/2014.
L'unità operativa deve rispettare altresì i requisiti previsti al punto 3, comma 8 delle citate disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi.
7. Nell'unità operativa di cui al comma 6 in cui è realizzata l'iniziativa, il soggetto beneficiario non può esercitare in via prevalente attività ricomprese nei codici ATECO **esclusi ai sensi dell'allegato 1 al presente Avviso**.
8. Quanto previsto ai precedenti commi trova applicazione anche con riferimento ai **soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano**.
9. Per il presente Avviso non trova applicazione quanto previsto al punto 3, comma 4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

4.2 Localizzazione dell'iniziativa

1. Come già previsto al precedente punto, l'iniziativa oggetto dell'agevolazione deve essere realizzata in una unità operativa sita sul territorio della Provincia autonoma di Trento.
2. Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) 2021/1060, il FESR non agevola spese a sostegno di una delocalizzazione (in conformità all'art. 14, par. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014), nonché di attività che costituiscono il

trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma in cui ha ricevuto sostegno.

4.3 Soggetti ed attività escluse

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 non sono agevolabili interventi che violano il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (**Do No Significant Harm**)² come definito dall'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852.

2. Attraverso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) condotta sul Programma FESR della Provincia autonoma di Trento, è stata verificata la conformità della tipologia di intervento oggetto dell'Avviso rispetto al principio DNSH. In particolare, nel Rapporto Ambientale della VAS è stato evidenziato che tale tipologia di intervento non produce, potenzialmente, effetti ambientali significativi con riferimento ai 6 obiettivi del principio DNSH. Tuttavia, ad ulteriore garanzia della conformità alla disciplina euro-unitaria del principio DNSH laddove si possano manifestare incidenze nella fase di selezione e successiva realizzazione degli interventi da finanziarsi tramite il presente Avviso, per garantirne comunque la trascurabilità sono state individuate opportune misure di mitigazione.

3. A tale scopo, tutti gli investimenti di carattere generale devono identificare tutti i settori nei quali sono effettuati gli investimenti mediante i relativi codici NACE/ATECO. Inoltre, avendo l'Avviso come naturali beneficiari dei soggetti privati, è prevista l'esclusione dal finanziamento di specifiche attività ritenute non ammissibili ai fini del DNSH; agli investimenti si applica pertanto una lista di esclusione. Non sono ammissibili al presente Avviso:

a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle

ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o

² Principio DNSH - il progetto non deve generare un danno significativo sulla sostenibilità ambientale e in particolare in relazione:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto - i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona ma che aumenta i rischi in un'altra;
- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione

di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);

b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea;

c. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori

- l'esclusione non si applica in relazione ad azioni in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto;

e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

- l'esclusione non si applica alle azioni negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

4. Infine sono stati previsti alcuni adempimenti posti a ulteriore garanzia della mitigazione degli eventuali effetti non significativi in relazione alle tipologie di acquisizioni previste dall'Avviso e in particolare rispetto a prodotti e apparecchiature elettroniche (quali ad esempio PC, smartphone, tablet, server) o apparecchiature per stampa, copia, multifunzione, servizi print© che devono essere in linea con i più aggiornati standard in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti. Nel paragrafo 8 vengono fornite le prescrizioni applicative.

5. Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058, in ogni caso il FESR non

sostiene e quindi sono esclusi:

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; di seguito l'elenco di cui alla versione consolidata al 01.03.2024 della direttiva:

– Combustione di combustibili in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani). A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 14 e 15

– Raffinazione di petrolio, di oli vegetali e di oli sintetici, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

– Produzione di coke

– Arrostitimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)

– Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

– Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

– Produzione di alluminio primario o di allumina

– Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

– Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

– Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

– Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni

rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

- Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
- Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno
- Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
- Essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno
- Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- Produzione di nerofumo che comporta la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno
- Produzione di acido nitrico
- Produzione di acido adipico
- Produzione di gliossale e acido gliossilico
- Produzione di ammoniaca
- Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno
- Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 tonnellate al giorno
- Produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO₃)
- Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
- Trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un

sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi della presente direttiva

- Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
- Trasporto aereo, come dettagliato in direttiva
- Trasporto marittimo, come dettagliato in direttiva.

Per ulteriori specifiche sugli impianti si rimanda al contenuto della direttiva.

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti: i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto: i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: — ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE; — ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE; — investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso; ii) gli investimenti

nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi; iii) gli investimenti in: — veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) a fini pubblici; e — veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

5. Dotazione finanziaria e soggetto istruttore

5.1 Dotazione finanziaria

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate al presente Avviso è pari a **euro 3.000.000,00**.
2. In considerazione dell'andamento delle domande e in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, il budget allocato potrà essere integrato, tenuto conto delle risorse disponibili, prima del suo completo esaurimento (cioè fino all'ultima comunicazione di concessione dell'incentivo che esaurisce lo stanziamento iniziale). In ogni caso, laddove il numero delle domande pervenute sia tale da esaurire lo stanziamento allocato e allocabile, il soggetto istruttore ne dà comunicazione pubblica ai potenziali beneficiari nella scheda servizio "Aiuti per infrastrutture di prova e sperimentazione - Avviso FESR n. 1/2026", disponibile sul sito della Provincia Autonoma di Trento, sospendendo, al contempo, la procedura di presentazione delle domande di agevolazione.

6. Limiti di spesa e misura di incentivazione

6.1 Limiti di spesa e misure di incentivazione

1. L'incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi dell'art. 26 bis del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014.
2. La spesa minima e massima ammissibile, come determinate in esito all'istruttoria di cui al paragrafo 10.4, sono le seguenti:
 - a) spesa **minima ammissibile: 200.000,00 euro;**
 - b) spesa **massima ammissibile: 6.000.000,00 euro.**

3. La **misura di incentivazione**, applicabile alle spese ammissibili per ciascun soggetto beneficiario e determinata in relazione alla dimensione di impresa, è la seguente, tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 11.2:
- a) micro e piccole imprese: 45%;
 - b) medie imprese: 35%;
 - c) grandi imprese: 25%.
4. Come previsto al punto 2, comma 1, lettera n), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, la dimensione di impresa è definita dal soggetto istruttore, secondo quanto previsto dalla disciplina europea, sulla base dei dati forniti dal soggetto beneficiario in sede di domanda o di integrazioni successive e comunque verificate dal soggetto istruttore in sede di concessione dell'incentivo.

7. Cronoprogramma

7.1 Avvio del progetto

1. L'iniziativa deve essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda.
2. Così come previsto al punto 2, comma 1, lettera y, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, per avvio dell'iniziativa si intende la data della prima obbligazione giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'ordine nei confronti di un fornitore di beni o servizi.
3. Ai fini di una migliore interpretazione del concetto di "primo impegno giuridicamente vincolante", si fa riferimento agli esempi previsti dal citato punto 2, comma 1, lettera y, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
4. Le iniziative già avviate, quelle materialmente completate o pienamente attuate alla data di presentazione della domanda non saranno pertanto considerate ammissibili, indipendentemente dal fatto che non siano stati emessi i relativi giustificativi della spesa.

7.2 Termine di completamento dell'iniziativa

1. L'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro **12 mesi** dalla data di approvazione, da parte del soggetto istruttore, del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
2. È consentito presentare una domanda di proroga del termine di completamento dell'iniziativa, così come previsto al punto 9.2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e al successivo paragrafo 14.2, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi.

7.3 Termini di pagamento

1. Come previsto al successivo paragrafo 8, sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio dell'iniziativa: non sono pertanto ammesse ad agevolazione spese il cui giustificativo di spesa e/o di pagamento abbia una data antecedente all'avvio stesso.
2. È consentito presentare giustificativi di pagamento con data successiva al termine di completamento dell'iniziativa, così come definito al punto 2, comma 1, lettera z), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, purché con data non successiva al termine di rendicontazione individuato al successivo punto 7.4.

7.4 Termini di rendicontazione

1. Le spese devono essere rendicontate entro 60 giorni dal termine di completamento dell'iniziativa, salvo ulteriore proroga di 60 giorni da richiedere secondo le modalità indicate al paragrafo 12. Non saranno pertanto ammessi documenti di spesa i cui giustificativi di pagamento non sono stati rendicontati nel termine previsto e comunque riportanti data successiva al termine di rendicontazione, eventualmente prorogato.

8. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite nell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, connesse alla realizzazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione.
2. L'Avviso prevede inoltre l'applicazione del tasso forfettario per coprire i costi indiretti pari al 7% dei costi diretti ammissibili, ai sensi dell'art. 54 par. 1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, direttamente connessi all'investimento.

3. La spesa ammissibile complessiva è quindi la somma dei costi diretti, di cui al precedente comma 1, rimborsati a costi reali, e i costi indiretti di cui al precedente comma 2. Su tale importo sarà pertanto calcolato l'incentivo nel limite dell'importo massimo previsto al paragrafo 6.

4. Le spese ammissibili, suddivise per macrovoci di spesa, riguardano investimenti materiali e immateriali, come di seguito specificato:

a) **impianti, macchinari, attrezzature**

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- 1) impianti strettamente funzionali alle attività offerte dall'infrastruttura;
- 2) macchinari;
- 3) attrezzature, comprese le eventuali macchine d'ufficio (es. pc, stampanti, ecc.);

b) **consulenze**

Rientra la seguente tipologia di spesa:

b.1. spese tecniche di progettazione per la realizzazione dell'infrastruttura di prova e sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5, comma 15 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

c) **programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**

I programmi informatici devono essere strettamente funzionali alle attività offerte dall'infrastruttura.

Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto o di una attrezzatura, non rientrano tra le spese di cui alla presente macrovoce, ma sono da considerare tutt'uno con la spesa relativa alla macchina/impianto/attrezzatura governata dal software medesimo (rientrano pertanto nella macrovoce di spesa di cui alla precedente lettera a). Pertanto, per essere ammissibile devono costituire un unico cespite col macchinario/impianto/attrezzatura su cui sono installate.

Le predette spese sono ammissibili a condizione che siano utilizzate esclusivamente nell'unità operativa oggetto di incentivo e siano ammortizzabili.

Non sono ammessi gli acquisti di programmi informatici, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, da uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi ovvero da parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado ovvero da società partecipate dai medesimi soggetti. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario/prestatore, va effettuata a partire dai 24 mesi

precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le predette spese tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. È invece ammesso l'acquisto di brevetti di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, ovvero nel caso di operazioni con soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile; in tal caso deve essere presentata in sede di rendicontazione un'attestazione tecnica di un esperto specializzato in materia da cui risulti la congruità delle spese. L'esperto specializzato in materia deve essere un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale di appartenenza. L'attestazione deve essere redatta nella forma di perizia giurata.

d) **spese generali**, per un importo forfettario pari al 7% della spesa ammessa di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

5. Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di avvio dell'iniziativa, così come riportato al precedente paragrafo 7.3.

6. Le spese ammissibili devono rispettare quanto previsto al punto 5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e nello specifico con riferimento:

- a) al comma 2, per quanto attiene al rispetto dell'effetto incentivante;
- b) al comma 3, per quanto attiene a:
 - i) essere sostenute dal soggetto beneficiario;
 - ii) essere funzionali alla realizzazione dell'iniziativa;
 - iii) riferirsi o essere realizzate su beni di proprietà del soggetto beneficiario;
 - iv) riferirsi esclusivamente ad una attività ammessa e, quindi, non espressamente esclusa dall'avviso, e non rientrare in uno dei codici ATECO esclusi ai sensi dell'allegato 1 dell'Avviso, così come risultante dal Registro delle imprese; il soggetto beneficiario non può pertanto esercitare in via prevalente, nell'unità operativa a cui si riferisce l'intervento, attività ricomprese nei codici ATECO previsti dal richiamato allegato 1;
 - v) l'attività deve essere svolta nell'unità operativa o nelle unità operative site sul territorio provinciale che possiedono le caratteristiche di cui al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;
 - vi) essere correttamente contabilizzate, accompagnate da prove documentali e tracciate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili, fatta eccezione per i costi indiretti riconosciuti a forfait (7%);

- vii) non riferirsi a operazioni di leaseback;
- c) al comma 5, per quanto attiene alle spese relative agli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato;
- d) al comma 6, per quanto attiene alla dimostrazione della spesa sostenuta. In particolare, le spese si intendono sostenute dal soggetto beneficiario a seguito di:
- 1) documento di spesa rilasciato a suo nome;
 - 2) integrale pagamento effettuato dallo stesso, con le modalità previste al successivo paragrafo 12, con assolvimento della posizione debitoria nei confronti del fornitore del bene oggetto dell'iniziativa;
- e) al comma 14, per quanto attiene alle spese non ammissibili ossia le spese relative a:
- a) investimenti realizzati in economia;
 - b) beni usati, nonché ammortamenti degli stessi;
 - c) beni acquisiti mediante operazioni di leasing;
 - d) acquisto di software gestionali (licenze), già in uso dal soggetto beneficiario;
 - e) oneri accessori (quali spese notarili, imposte e tasse, IVA, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, imprevisti e altri);
 - f) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
 - g) interessi debitori e interessi di mora;
 - h) singoli beni ammortizzabili di prezzo inferiore a 1.000,00 euro (al netto di IVA). Tali beni sono ammissibili se invece costituiscono un unico cespite di importo pari almeno a 1.000,00 euro (al netto di IVA), risultante da unico documento fiscale;
 - i) documenti di spesa o fatture di importo unitario (al netto di IVA) inferiore a 500,00 euro di spese ammissibili;
 - j) vitto, viaggio, alloggio;
 - k) beni noleggiati a terzi da parte del soggetto beneficiario;
 - l) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;
 - m) interventi di manutenzione ordinaria a impianti, macchinari, attrezzature;
 - n) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio mobili, arredi, ecc.);
 - o) beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad esempio telefoni cellulari, ecc.).

7. Il pagamento delle spese ammesse è definito al successivo paragrafo 13.

8. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese in valuta estera, è applicato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito al giorno in cui è stato emesso il relativo preventivo di spesa.

9. Per la realizzazione dell'iniziativa, i soggetti devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (apposizione del CUP - paragrafo 12.3) e il mantenimento di una contabilità separata (par. 15.1).

10. **In applicazione del principio DNSH**, l'acquisto di prodotti e apparecchiature elettroniche (quali ad esempio PC, smartphone, tablet, server) o di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione, servizi print©, deve essere in linea con le prescrizioni di seguito elencate.

<p>Acquisto di prodotti elettronici: PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server</p> <p>Devono essere dotati di un marchio ecologico ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, dell'etichetta EPA ENERGY STAR o di altra documentazione equivalente.</p> <p>Le apparecchiature elettroniche devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.</p>	<p>1) Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore, se applicabile alla luce della normativa di riferimento.</p> <p>2) Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).</p> <p>In assenza di etichetta ambientale di tipo I è ammissibile:</p> <p>2a) Per mitigazione cambiamenti climatici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etichetta EPA ENERGY STAR; • Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE34; <p>2b) Per economia circolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424); • Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043 <p>2c) Per prevenzione inquinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH(Regolamento(CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.). <p>Nel caso di servizi informatici di hosting e cloud e Data center:</p> <p>il principio DNSH può ritenersi verificato per tutti gli obiettivi ambientali qualora il fornitore del servizio di hosting e/o cloud disponesse di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
--	---

<p>Acquisto di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione, servizi print&copy</p> <p>Le apparecchiature elettroniche devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.</p>	<p>Documentazione quale, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">- etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio Der Blaue Engel, Nordic Swan, Ecolabel (UE);- rapporto di prova che attesti la conformità al requisito, rilasciato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 sulle norme ISO/IEC 10561 e IEC 62301 oppure da un laboratorio riconosciuto dal programma di qualificazione ENERGY STAR;- scheda tecnica redatta dal produttore da cui risultino i dati di consumo energetico rilevati e di quanto, in percentuale, tali dati rilevati, in raffronto a quelli previsti nella linea guida ENERGY STAR nell'ultima versione approvata, sono inferiori.
---	---

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità della singola spesa interessata.

9. Modalità e condizioni di presentazione delle domande

9.1 Presentazione della domanda

1. **Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente Avviso.** L'eventuale presentazione di più domande comporta l'inammissibilità delle domande successive alla prima.
2. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o decadenza dell'incentivo, come previsto dal punto 6, comma 7, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della L.P. 6/23.
3. La domanda, accompagnata da tutti gli allegati richiesti, è predisposta e presentata, a pena di inammissibilità, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo delegato all'Agenzia provinciale per gli incentivi alle imprese - APIAE esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica SI-FESR accessibile nella scheda Servizio "Aiuti per infrastrutture di prova e sperimentazione - Avviso FESR n. 1/2026". L'accesso è possibile con identità digitale attraverso SPID o CIE

da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa o suo delegato. La domanda si considera presentata nella data e ora di convalida finale di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informativo.

4. I soggetti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. A tal fine è necessario indicare in apposita sezione del sistema informativo gli estremi della marca da bollo acquistata (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre), che va conservata per futuri controlli. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di incentivo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

5. I termini di presentazione delle domande saranno resi noti il giorno **20 febbraio 2026** nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per infrastrutture di prova e sperimentazione - Avviso FESR n. 1/2026".

6. Non sono ammesse forme diverse di presentazione della domanda. Anticipazioni della documentazione in formato cartaceo o tramite modalità alternative non saranno considerate ricevibili.

7. Nel sito della Provincia, nella citata scheda servizio "Aiuti per infrastrutture di prova e sperimentazione - Avviso FESR n. 1/2026" sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.

9.2 Composizione della domanda

1. La domanda di incentivo, predisposta sulla base della modulistica/facsimile approvata con apposito provvedimento del soggetto istruttore, va presentata secondo le modalità informatiche indicate nel precedente paragrafo 9.1.

Essa si compone di:

a) domanda di incentivo, comprensiva di:

- individuazione del soggetto richiedente;
- anagrafica dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- dichiarazione semplice in ordine ad ulteriori elementi per la valutazione dell'ammissibilità domanda;
- impegno al rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione dell'incentivo;

b) allegati:

- 1) scheda progetto;

- 2) piano industriale/modello di business che illustri realizzazione, sviluppo e sostenibilità della nuova infrastruttura di prova e sperimentazione. Il piano deve comprendere una nota metodologica relativa all'accesso all'infrastruttura con modalità trasparente e non discriminatoria da parte di utenti esterni, e con la determinazione delle tariffe da applicare dove si dimostri che esse sono in linea con i prezzi di mercato o con i costi dei servizi maggiorati di un ragionevole margine di guadagno (ad es. attraverso analisi di benchmarking/analisi dei costi dei servizi, ecc.). I servizi/prestazioni offerte e le tariffe di accesso devono essere adeguatamente pubblicizzati nel sito web dell'impresa beneficiaria all'atto della prima rendicontazione e devono essere oggetto di adeguate campagne informative e pubblicitarie;
- 3) dichiarazione parametri dimensionali;
- 4) valutazione positiva da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing di cui al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;
- 5) comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva;
- 6) eventuale copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e (qualora non sia depositata presso la Camera di Commercio);
- 7) certificazioni relative a sistemi di gestione ambientale certificati (qualora presenti);
- 8) informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Trattamento dei dati personali).

Inoltre, per le domande presentate da un delegato:

- atto di delega completo dell'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Trattamento dei dati personali);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e del delegante in caso di firma autografa.

2. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FESR, saranno raccolte le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea. Sulla base dell'art. 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte.

La comunicazione dei dati relativi al/i Titolare/i effettivo/i dovrà essere resa mediante l'utilizzo della procedura disponibile sul sistema informatico di gestione in uso per la raccolta delle domande. La mancata comunicazione di tali dati comporterà l'impossibilità di completare la procedura di presentazione dell'istanza.

10. Procedura con cui sono esaminate le domande

10.1 Aspetti generali

1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande.
2. Il soggetto istruttore, ricevute le domande, procede all'istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati in sede di domanda, il soggetto istruttore sospende il procedimento e procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.
3. Le domande sono accolte se, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, superano la soglia minima di valutazione prevista al punto 10.2 e se al termine dell'istruttoria la Commissione di cui al successivo paragrafo 10.4. ha ritenuto pertinente e congrua una spesa ammissibile non inferiore a 200.000,00 euro.
4. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti al punto 7.2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della L.P. 6/23 e secondo i seguenti criteri di selezione, dettagliati ai punti 10.2 e 10.3:
 - a) criteri generali di ammissibilità (punto 10.2 - Tabella 1);
 - b) criteri specifici di ammissibilità (punto 10.2 - Tabella 2);
 - c) criteri di valutazione (punto 10.2 - Tabella 3);
 - d) criteri di premialità (punto 10.2 - Tabella 4).

10.2 Criteri di selezione

1. La soglia di ammissibilità della domanda è di 60 punti, ottenuti sommando i punteggi delle Tabella 3 (Criteri di valutazione) e Tabella 4 (Criteri di premialità), fermo restando il rispetto dei criteri generali di ammissibilità di cui alla Tabella 1 e dei criteri specifici di ammissibilità di cui alla Tabella 2.

Tabella 1

Criteri generali di ammissibilità	
1.	Ricevibilità e completezza della documentazione per l'ammissione
2.	Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal Programma e dalle normative provinciali, nazionali ed europee
3.	Compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dall'Avviso o dalla normativa nazionale o europea
4.	Tempistica di realizzazione coerente con la programmazione del Fondo
5.	Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento
6.	Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dal FESR
7.	Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dal FESR
8.	Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del Programma
9.	Rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), opportunamente declinato in fase attuativa degli interventi che, sulla base della pertinente analisi del Rapporto Ambientale di VAS, hanno effetti potenziali, non rilevanti (trascurabili) e spesso temporanei sulle componenti ambientali e, lì dove sono stati rilevati effetti diretti e duraturi, sono di natura positiva.
10.	Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente)
11.	Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (ove pertinente)

Tabella 2

Criteri specifici di ammissibilità	Coerenza con la Smart Specialisation Strategy (S3) provinciale
---	--

Tabella 3

	Criteri di valutazione	Punteggio
1	Strategia di accesso al mercato e incremento della competitività	0-20
2	Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e per favorirne l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese	0-20
3	Caratteristiche di innovazione (di prodotto o di processo)	0-20
4	Competenza tecnico scientifica del soggetto proponente	0-15
5	Efficacia ed efficienza economica del progetto	0-20
6	Contributo agli obiettivi della Smart Specialisation Strategy (S3) provinciale	0-5

Tabella 4

Criteri di premialità	Punteggio
Sinergia dell'operazione rispetto ad altre operazioni finanziate dal Programma o da fondi nazionali o europei	1
Progetti che ricadono all'interno delle Aree Interne	2
Presenza di sistemi di gestione ambientale certificati	2

10.3 Elementi utili all'attribuzione del punteggio

A) CRITERI DI VALUTAZIONE

I. Strategia di accesso al mercato e incremento della competitività

Capacità dell'infrastruttura di rispondere alle esigenze del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto al suo potenziale utilizzo, la scalabilità dell'infrastruttura per soddisfare le esigenze future e quindi essere facilmente adattata a servire un numero crescente di utenti nonché posizionamento sul mercato dell'infrastruttura rispetto ad eventuali altri servizi già esistenti.

Saranno valutati aspetti quali:

- i servizi di prova e sperimentazione erogati alle imprese utilizzatrici, anche in collaborazione con le Università e gli altri organismi di ricerca, nonché il posizionamento dell'infrastruttura in relazione al mercato o ai mercati di riferimento presenti e futuri;
- le modalità con cui l'impresa riuscirà a garantire l'accesso alla struttura agli utilizzatori (altre imprese di qualsiasi dimensione, con particolare attenzione alla micro e piccole imprese, università e laboratori di ricerca) in modo trasparente, proporzionale e non discriminatorio (secondo quanto previsto dall'Avviso ai sensi della definizione di cui all'articolo 26 bis del GBER).

II. Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e per favorirne l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese

Dettaglio e completezza del programma con particolare riferimento alla descrizione delle modalità e tempistiche con le quali l'infrastruttura di prova e sperimentazione verrà promossa tra le imprese utilizzatrici, anche attraverso modalità di ampia diffusione.

III. Caratteristiche di innovazione (di prodotto o di processo)

Obiettivi e finalità dell'infrastruttura, innovatività dell'infrastruttura misurata in termini di:

- contributo all'avanzamento rispetto allo stato dell'arte in termini di conoscenze, competenze e tecnologie nell'ambito di riferimento dell'impresa e di altre imprese utilizzatrici.
- originalità e novità dell'infrastruttura rispetto a quanto già presente/disponibile nell'impresa e di come essa potrà risultare di interesse rispetto a potenziali altre imprese utilizzatrici;
- per ogni servizio offerto il proponente deve descrivere il grado di innovazione atteso, in relazione a settore/filiera e contesto geografico di riferimento (locale, nazionale, internazionale) rispetto allo stato dell'arte, inteso come:
 - avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico e delle possibili applicazioni industriali e commerciali;
 - risposta a nuovi bisogni, sviluppo di nuove nicchie di mercato, nuove funzionalità, etc.

IV. Competenza tecnico-scientifica del soggetto proponente

- Competenza per la realizzazione, gestione e collocazione sul mercato dell'infrastruttura. Si valutano i seguenti aspetti:
 - competenze maturate nella gestione di infrastrutture di prova e sperimentazione
 - competenze tecniche maturate nel settore di riferimento

- sviluppo di iniziative di ricerca precedenti/recenti anche in collegamento con i poli scientifico tecnologici;
- adeguatezza dell'organizzazione aziendale per la gestione dell'infrastruttura (struttura organizzativa, team imprenditoriale e di sviluppo, gestione operativa).

V. Efficacia ed efficienza economica del progetto

Dettaglio e completezza del modello di business da applicare nell'utilizzo dell'infrastruttura di prova e sperimentazione e la sua sostenibilità economica nel tempo rispetto agli effettivi e potenziali utilizzatori cui destinare l'utilizzo dell'infrastruttura.

Si valutano i seguenti aspetti:

- grado di conoscenza del mercato o dei mercati di riferimento;
- definizione delle prospettive di crescita dell'impresa;
- efficacia del progetto di infrastruttura in termini di sostegno all'innovazione, grazie alla capacità di incentivare, anche in forma collaborativa, lo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie anche per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale;
- adeguatezza e coerenza del piano di investimenti proposto;
- sostenibilità economica dell'infrastruttura di prova e sperimentazione in un orizzonte di 5 anni anche rispetto agli effettivi e potenziali utilizzatori cui destinare l'utilizzo dell'infrastruttura.

Contributo agli obiettivi della Smart Specialisation Strategy (S3) provinciale

Le iniziative imprenditoriali oggetto di sostegno tramite il presente Avviso devono afferire obbligatoriamente alle aree di specializzazione individuate e delineate nella Strategia provinciale di specializzazione intelligente (S3) del Trentino. La Smart Specialisation "S3", approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2297 di data 23 dicembre 2021, è la strategia di innovazione della Provincia finalizzata al rafforzamento competitivo e alla crescita occupazionale del sistema economico del territorio attraverso interventi focalizzati su priorità definite. La Strategia si pone in stretto raccordo con il contesto globale, europeo, italiano e provinciale. Per la programmazione 2021-2027 gli indirizzi della S3 provinciale riservano un'importante attenzione a temi trasversali quali sostenibilità e digitalizzazione.

La strategia di specializzazione intelligente S3 del Trentino identifica 4 aree tematiche di specializzazione:

- Area Sostenibilità, Montagna e Risorse Energetiche;

- Area ICT e Trasformazione Digitale;
- Area Salute, alimentazione e stili di vita;
- Area Industria Intelligente.

B) CRITERI DI PREMIALITÀ

I. Sinergia dell'operazione rispetto ad altre operazioni finanziate dal Programma o da fondi nazionali o europei.

Viene valutata la sinergia/complementarietà con altri progetti già finanziati al proponente, all'atto della presentazione della domanda, nell'ambito dei Programmi europei di finanziamento come "Horizon Europe", fondo IPCEI, Recovery Fund, o altri fondi nazionali.

II. Progetti che ricadono all'interno delle Aree Interne³

Viene riconosciuta la premialità prevista in caso di unità operativa costituita o da costituire in uno dei Comuni delle aree interne.

La localizzazione dell'impresa in area interna deve permanere almeno fino alla liquidazione del saldo dell'incentivo, pena la decadenza totale dello stesso.

III. Presenza di sistemi di gestione ambientale certificati

Viene attribuita la premialità prevista in caso di possesso di una certificazione secondo gli standard EMAS o ISO 14001 all'atto della presentazione della domanda di agevolazione.

10.4 Fasi di istruttoria

1. Le domande pervenute entro la scadenza di cui al paragrafo 9 del presente Avviso sono oggetto di una prima istruttoria da parte del soggetto istruttore volta a verificare i seguenti criteri generali di ammissibilità:

- a) ricevibilità e completezza della documentazione per l'ammissione (punto 10.2, Tabella 1, punto 1);
- b) possesso dei requisiti soggettivi e eleggibilità del proponente (punto 10.2, Tabella 1, punto 2);

³ Le aree interne costituiscono aree geografiche di particolare rilievo nella programmazione provinciale del FESR a cui sono collegati meccanismi di premialità nella selezione degli interventi. Costituiscono aree interne i seguenti Comuni: Castel Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Grigno, Navaledò, Ospedaletto, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Bocenago, Caderzone Terme, Pelugo, Spiazzo, Strembo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pinzolo, Porte di Rendena, Bleggio Superiore, Fivavè, Stenico, Comano Terme, Borgo Lares, San Lorenzo Dorsino, Tre Ville, Tione di Trento.

- c) impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dal FESR (punto 10.2, Tabella 1, punto 7).

2. Le domande ritenute ammissibili in ordine ai criteri sopra citati vengono trasmesse ad un'apposita Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, composta da 3 membri esperti di cui 2 individuati da Trentino Sviluppo S.p.a e 1 dalla Fondazione Hub Innovazione Trentino. La Commissione effettua le valutazioni in ordine:

- a) al rispetto del criterio specifico di ammissibilità (punto 10.2, Tabella 2 - in caso di parere negativo il progetto è inammissibile);
- b) ai criteri di valutazione dell'iniziativa (punto 10.2, Tabella 3), assegnando i vari punteggi;
- c) alla pertinenza e congruità della spesa, individuando la spesa ammissibile per ciascuna iniziativa che abbia ottenuto il punteggio minimo richiesto per l'ammissibilità dell'iniziativa (60 punti sommando i punteggi delle Tabella 3 e 4 di cui al punto 10.2);
- d) al primo criterio di premialità della Tabella 4.

3. La valutazione può essere svolta in una o più sessioni e di volta in volta verbalizzata e comunicata al soggetto istruttore.

4. Al contempo dell'operato della Commissione, il soggetto istruttore prosegue l'istruttoria inerente i rimanenti criteri generali di ammissibilità (punto 10.2, Tabella 1, punti 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) e al secondo e terzo criterio di premialità (punto 10.2, Tabella 4).

11. Procedura di concessione dell'incentivo

11.1 Concessione dei finanziamenti

1. La concessione dell'incentivo avviene secondo quanto previsto al punto 8 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Con riferimento alle domande la cui istruttoria è conclusa nello stesso giorno, l'incentivo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. Ad esito dell'attività di istruttoria positiva, il soggetto istruttore procede con provvedimento a concedere l'incentivo.

3. Per le domande per le quali l'attività di istruttoria si è conclusa con esito negativo il soggetto procede alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27

bis comma 2 della legge provinciale sull'attività amministrativa. Il soggetto istruttore procede quindi con provvedimento di non accoglimento della domanda.

4. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in **120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla presentazione della domanda di incentivo**, fatte salve le sospensioni ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.

5. Per le domande non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, in caso di assegnazione di ulteriori risorse, il termine per la concessione dell'incentivo decorre dalla data in cui le risorse sono rese disponibili.

6. Nel caso di risorse residue a parziale copertura dell'iniziativa, la stessa sarà finanziata parzialmente fino ad esaurimento delle citate risorse.

11.2 Regole sul cumulo

1. Come previsto al comma 8 del punto 4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, fatta eccezione per gli incentivi concessi dalla Provincia e da altri soggetti secondo la tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), e), i) quest'ultima nella forma di abbattimento del costo del debito, della legge provinciale e comunque nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento di esenzione, le incentivazioni concesse a valere sulla legge provinciale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura concesse per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi gli aiuti in regime de minimis di cui al Regolamento de minimis. Nel caso in cui il cumulo con gli aiuti ammessi ai sensi del punto 4, comma 8 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, comporti il superamento delle intensità massime, l'incentivo provinciale è rideterminato riducendolo all'importo massimo consentito.

2. È comunque vietato ricevere agevolazioni e incentivi, anche non costituenti aiuti di Stato, per un importo superiore alla spesa sostenuta.

12. Modalità di rendicontazione delle spese

12.1 Rendicontazione delle spese sostenute

1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite la piattaforma SI-FESR.

2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per infrastrutture di ricerca e prove di sperimentazione - Avviso FESR n. 1/2026" sono

pubblicati i facsimile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese.

3. È possibile presentare una **rendicontazione intermedia** al raggiungimento di un importo di spesa, comprensivo dei costi indiretti, pari almeno al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione. Il soggetto istruttore provvederà alla liquidazione dell'incentivo spettante sulla spesa rendicontata e ammessa, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13.

4. La rendicontazione finale delle spese, per la parte non rendicontata nella rendicontazione intermedia, dovrà essere presentata, ai fini dell'erogazione del saldo dell'incentivo, entro **60 giorni dal termine ultimo di completamento dell'iniziativa, eventualmente prorogato**. Il termine di rendicontazione finale è soggetto alla comunicazione di preavviso di cui all'art. 20, c. 2 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa. Le spese non rendicontate entro il termine assegnato non saranno considerate ammissibili.

5. Come previsto al punto 11, comma 2, delle disposizioni di carattere generale, è prevista la possibilità **di proroga del termine di rendicontazione dell'iniziativa non superiore a 60 giorni**, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di una motivata domanda, prima della scadenza del termine di rendicontazione.

6. Nel caso in cui l'iniziativa realizzata, come risultante dalla rendicontazione di saldo, risulti di importo inferiore a quello ammesso a incentivo, o nel caso in cui alcune delle spese rendicontate non siano ritenute ammissibili, l'incentivo è rideterminato in funzione della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 15.

12.2 Documentazione per la rendicontazione

12.2.1 Aspetti generali

1. Ai fini della rendicontazione, sia intermedia sia a titolo di saldo, deve essere presentata la seguente documentazione:

- **una relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato, che fornisca anche i seguenti elementi:
 - stato di attuazione dell'iniziativa, anche con riferimento ad eventuali variazioni della stessa approvate dal soggetto istruttore secondo quanto previsto al paragrafo 14;
 - stato di attuazione del piano di accesso all'infrastruttura approvato in fase di concessione dell'agevolazione con indicazione delle attività di promozione e degli obiettivi programmati o realizzati;

- **tabelle riepilogative** con elenco dettagliato delle spese ammissibili sostenute (comprendente delle macrovoci di spesa e dei riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e di pagamento);
- **copia dei documenti giustificativi della spesa** (fatture di acquisto o documenti equipollenti);
- **copia di contratti o ordini** relativi ai beni e servizi acquistati;
- **estratto del libro cespiti** da cui risulti l'iscrizione e il mantenimento dei beni agevolati;
- **perizia giurata** nel caso di acquisto di brevetti come indicato al paragrafo 8, comma 4, lettera c del presente Avviso;
- **copia dei documenti di pagamento**, attestanti l'integrale pagamento della spesa.

2. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 1, il soggetto beneficiario deve presentare **la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti**.

3. La documentazione di cui al presente paragrafo deve essere presentata al soggetto istruttore, mediante piattaforma informatica accessibile dal portale **sifestr.provincia.tn.it**, secondo le modalità indicate scheda servizio "Aiuti per infrastrutture di prova e sperimentazione - Avviso FESR n. 1/2026", disponibile sul sito della Provincia Autonoma di Trento. Tale documentazione si riferisce esclusivamente ai costi necessari per attuare il progetto. I costi indiretti (spese generali) saranno calcolati automaticamente dalla piattaforma come percentuale (7%) dei costi diretti dichiarati nella richiesta di rendicontazione. Tale importo forfettario sarà rideterminato dal soggetto istruttore sulla base della spesa rendicontata ritenuta ammissibile. Nessuna documentazione dovrà essere presentata a supporto di tali costi indiretti.

4. In caso di documentazione irregolare o incompleta si applica quanto segue: il soggetto istruttore richiederà la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione presentata entro un termine di 30 giorni naturali consecutivi per provvedervi. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine, sarà assegnato un ulteriore termine di 30 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, se la carenza della documentazione agli atti è tale da non poter istruire utilmente la domanda di erogazione dell'incentivo, viene disposta la decadenza dell'incentivo. Laddove la carenza della documentazione agli atti renda impossibile definire l'ammissibilità di alcune spese, queste non saranno considerate ammissibili, fermo restando il rispetto di quanto previsto al paragrafo 15 dell'Avviso.

5. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese in valuta estera, è applicato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito al giorno in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti.

12.2.2 Documentazione giustificativa della spesa

1. I giustificativi di spesa (fatture ed equivalenti) devono riportare data non successiva al termine massimo di conclusione dell'iniziativa indicato al paragrafo 7.2.
2. Al fine di rispettare il vincolo di tracciabilità previsto al paragrafo 12.3, il soggetto beneficiario deve rispettare il seguente obbligo:
 - a) inserire sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa, emessi successivamente alla comunicazione del Codice Unico di progetto - CUP, l'indicazione nell'apposito campo del **CUP** comunicato entro o con il provvedimento di concessione dell'incentivo;
 - b) riportare sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa, emessi prima della data di comunicazione del CUP, il **codice identificativo** del progetto che viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda.
3. La mancata apposizione del CUP o del codice identificativo di cui al precedente comma 2 porta alla non ammissibilità della spesa, ad eccezione delle **fatture di acquisizione di beni e servizi emesse da soggetti esteri**, per le quali non vige l'obbligo di apposizione del CUP ai sensi dell'art. 5 comma 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13⁴. In tali casi, al fine di garantire la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, la fattura estera potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP (o codice identificativo) sull'originale cartaceo, sia di acconto, sia di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.
4. In caso di emissione di un'autofattura elettronica nei termini di legge, se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto, il CUP (o codice identificativo) potrà essere apposto nell'oggetto

⁴ **Impossibilità di apposizione del codice unico di progetto (CUP) da parte di fornitori esteri.**

L'art. 5 comma 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 stabilisce che l'obbligo di apporre il codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, "non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, (omissis). Le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche".

o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (a titolo esemplificativo: "Tipo-Documento" "TD20" dove, nella sezione "Dati del cedente/prestatore" si possono inserire i dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, con il CUP).

12.2.3 Documentazione giustificativa del pagamento

1. I pagamenti delle spese ammesse, pena l'inammissibilità delle stesse, devono avvenire con modalità tracciabili e verificabili, ovvero mediante:

- a) **bonifico bancario**, da cui risulti il collegamento tra spesa e pagamento;
- b) **modello F24 quietanzato**, per il pagamento delle ritenute d'acconto;
- c) **carta di credito o debito aziendale**, limitatamente agli acquisti **telematici**;
- d) **pagoPa**, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4.

2. Con riferimento alla modalità di cui al precedente comma 1, lett. c, la carta di credito/di debito (aziendale) deve essere collegata al conto corrente dedicato del beneficiario; la documentazione probatoria da allegare comprende:

- a) estratto conto della carta aziendale;
- b) estratto conto bancario riportante l'avvenuto addebito del saldo debitorio delle operazioni eseguite con la carta aziendale;
- c) dichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza al progetto della spesa sostenuta con la carta aziendale.

3. **Non sono ritenuti ammissibili pagamenti** in contanti o con carta di credito personale o mediante assegno circolare/bancario, né eventuali compensazioni.

4. Lo strumento pagoPA è da intendersi compatibile con quanto sopra riportato, nella misura in cui consente di adottare diverse modalità di pagamento, tra cui, per esempio, anche l'addebito in conto corrente (in tal caso il metodo di pagamento utilizzato è equivalente ad un bonifico bancario e va trattato come tale). **Devono in ogni caso essere applicate le disposizioni in materia di tracciabilità** dei pagamenti che generalmente prevedono l'indicazione, nella causale del pagamento, del Codice Unico di Progetto (CUP) e dei dati identificativi del documento di spesa. È pertanto onere di ciascun soggetto beneficiario richiedere al soggetto emittente i moduli pagoPA l'inserimento dei dati necessari.

5. Al fine di rispettare il vincolo di tracciabilità previsto al paragrafo 12.3, il soggetto beneficiario deve rispettare il seguente obbligo:

- a) **per le transazioni effettuate mediante bonifico bancario** (fatta

eccezione per il pagamento degli F24), nella causale/descrizione del bonifico bancario devono essere riportati il numero e la data del documento di spesa a cui sono associati, nonché il Codice Unico di Progetto - CUP -, comunicato entro o con l'atto di concessione dell'incentivo, oppure il codice identificativo nell'ipotesi di pagamenti effettuati prima della comunicazione del CUP. Il codice identificativo viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda.

Nel caso di assenza o inesatta indicazione del documento di spesa all'interno del bonifico, potrà essere acquisita la dichiarazione liberatoria resa dal fornitore.

Nel caso di mancata apposizione del CUP o del codice identificativo all'interno del bonifico, potrà essere acquisita dichiarazione liberatoria resa dal fornitore;

- b) **per le transazioni effettuate mediante carta di credito e debito**, presentazione da parte del soggetto beneficiario della dichiarazione di cui al precedente comma 2 lettera c).

6. I pagamenti devono essere regolati per singolo documento di spesa agevolabile: non sono ammessi pagamenti cumulativi relativi a più documenti di spesa, tranne nel caso di un pagamento cumulativo verso lo stesso fornitore, purché tutti i documenti di spesa pagati siano riferiti alla medesima iniziativa agevolata ai sensi del presente Avviso.

7. Il pagamento del singolo documento di spesa agevolabile può essere regolato in più *tranche*. Non saranno ammessi documenti di spesa che non siano stati integralmente pagati. Si procederà pertanto ad escludere dall'agevolazione l'intero documento di spesa parzialmente rendicontato.

8. Qualora in sede di rendicontazione delle spese siano presentate fatture o documenti equipollenti con spese esposte parzialmente ammissibili, queste ultime sono agevolate solo a seguito di integrale pagamento della fattura o documento.

9. Tutti i documenti di spesa allegati alle rendicontazioni dovranno essere integralmente pagati. Eventuali documenti di spesa non integralmente pagati alla data della presentazione della rendicontazione intermedia, saranno esclusi dalla liquidazione intermedia. Tali documenti di spesa potranno essere allegati alla liquidazione finale se integralmente pagati.

12.3 Tracciabilità dei flussi: Codice Unico di Progetto (CUP) e conto corrente dedicato

1. Tutte le procedure di acquisto attivate dovranno rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, apponendo il CUP (codice unico di progetto) sulla pertinente documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 12.2.

2. Tutte le transazioni relative all'iniziativa devono avvenire utilizzando il conto corrente dedicato.

13. Controlli e modalità di erogazione

13.1. Controlli ai fini dell'erogazione

1. Ai fini della/e liquidazione/i successiva/e alla/e rendicontazione/i, il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante della Commissione di cui al paragrafo 10.4, la quale valuta, basandosi sulla documentazione presentata:

- a) funzionalità degli investimenti e delle spese alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di agevolazione;
- b) la pertinenza e la congruità delle spese rendicontate.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore verifica:

- **l'avvenuto insediamento dell'unità operativa** sul territorio provinciale con attività svolta in uno dei codici ATECO ammessi (come risultante dal Registro delle imprese);
- **l'ammissibilità della spesa** ai sensi del presente Avviso sulla base della documentazione presentata dal soggetto beneficiario, così come richiesta al paragrafo 12.2 del presente Avviso;
- **l'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato** dichiarati illegali o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione europea. A tal fine eventuali notifiche di ordini di recupero intervenuti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere tempestivamente comunicate al soggetto istruttore.

3. Il soggetto istruttore procederà, altresì, a effettuare tutti gli adempimenti previsti dall'Avviso e dalla normativa applicabile in caso di erogazione di incentivi alle imprese.

4. L'incentivo di cui al presente Avviso è erogato dal soggetto istruttore:

- a) in **un'unica soluzione**, in seguito alla presentazione della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario e alla verifica della stessa ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, nei limiti del finanziamento concesso e previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti;
- b) in **due soluzioni**, per stato di avanzamento e saldo finale, in seguito alla presentazione delle rispettive rendicontazioni da parte del soggetto beneficiario e alla verifica delle stesse ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, nei limiti del finanziamento concesso e previa acquisizione della dichiarazione da parte del soggetto beneficiario in merito al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, nello specifico:
 - su stato di avanzamento a titolo di rendicontazione intermedia, presentata al raggiungimento di un importo di spesa, comprensiva dei costi indiretti, pari almeno al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione;
 - la restante quota sarà erogata a saldo, nei limiti del finanziamento concesso.

5. In caso di esito negativo delle verifiche, il soggetto istruttore non può procedere ad alcuna liquidazione e dovrà sospendere la liquidazione dell'importo dovuto, dandone comunicazione al beneficiario, in attesa che la posizione sia regolarizzata.

6. Ultimate le sopra indicate verifiche, il soggetto istruttore comunica al soggetto beneficiario la spesa ammessa e il contributo spettante.

7. L'incentivo **è erogato entro 80 giorni** dalla presentazione di apposita domanda di pagamento.

8. La presentazione della domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario comporta l'integrale e incondizionata accettazione degli esiti delle verifiche effettuate ai fini della liquidazione da parte del soggetto istruttore.

14. Variazioni e proroga

14.1 Variazioni dell'iniziativa e variazioni soggettive

1. Come previsto al punto 10 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della L.P. 6/23 non sono ammesse variazioni che:

- a) comportino modifiche sostanziali dell'iniziativa;
- b) prevedano la sostituzione del soggetto beneficiario, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente paragrafo;
- c) comportino un aumento della spesa complessiva richiesta in domanda e/o dell'incentivo già concesso.

2. Non costituiscono variazioni all'iniziativa le compensazioni tra le macrovoci di spesa ammissibili, ove contenute nel limite massimo del 30%, purché non vengano alterate le finalità dell'iniziativa. Le compensazioni tra le macrovoci di spesa superiori al 30% costituiscono una variazione all'iniziativa e pertanto sono ammissibili solo in seguito alla presentazione di apposita domanda di variazione preventiva debitamente motivata e previa valutazione da parte del soggetto istruttore, con l'eventuale supporto della Commissione. Qualora non sia presentata domanda di variazione per quest'ultima fattispecie, verrà ammessa ad agevolazione la mera compensazione nel limite massimo del 30%.

3. Sono ammesse eventuali variazioni soggettive del soggetto beneficiario, come indicate al punto 10, commi 3 e 6 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della L.P. 6/23.

4. È ammesso l'affitto d'azienda, secondo quanto previsto dal punto 10 comma 5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

5. Il soggetto istruttore valuta, rispetto alle singole richieste di variazione, la necessità di chiedere il parere da parte della competente Commissione.

6. Il soggetto istruttore procede all'ammissibilità delle domande di variazione in conformità a quanto previsto al punto 10, commi 10 e 11 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

7. Qualora la richiesta di variazione comporti anche una modifica dei termini di completamento dell'iniziativa, il soggetto beneficiario può presentare un'unica domanda di variazione e proroga del termine di completamento dell'iniziativa.

8. Non è possibile presentare la domanda di variazione dell'iniziativa oltre la data di completamento della stessa.

14.2 Proroga

1. Su domanda motivata del soggetto beneficiario, presentata prima della scadenza del termine di completamento, il soggetto istruttore può autorizzare la proroga del termine di completamento dell'iniziativa per un periodo non superiore a 6 mesi.

2. È consentita la presentazione di una sola domanda di proroga.

3. L'accoglimento della domanda di proroga è soggetta a valutazione da parte della Commissione: il termine del procedimento è pari a 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di proroga, salvo sospensioni per integrazione/regolarizzazione della domanda.

15. Obblighi, decadenze e riduzioni degli incentivi concessi

15.1 Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari

1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in:

a) **obblighi e vincoli:** previsti al punto 9, commi 1, 3, 4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

b) **obblighi generali:** previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 la durata dell'**obbligo di mantenimento dell'iscrizione attiva al Registro delle imprese** è pari a 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo dell'incentivo.

Con riferimento **all'obbligo di conservazione della documentazione giustificativa delle spese**, pari a dieci anni dalla data di rendicontazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si precisa che i documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Il periodo di conservazione della documentazione si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.

- c) **Termini di completamento delle iniziative:** previsti al paragrafo 7.2 del presente Avviso.
- d) **Permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni:** previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 **la durata del vincolo di mantenimento dell'unità operativa attiva** sul territorio provinciale è pari a 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo dell'incentivo.

In aggiunta, le spese agevolate, ad esclusione delle spese generali, devono figurare nell'attivo di bilancio per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'iniziativa.

Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%.

2. In aggiunta agli obblighi previsti al precedente comma 1, si applicano i seguenti obblighi inerenti **alla realizzazione dell'iniziativa:**

- a) **obblighi di informazione, monitoraggio e pubblicità:** i soggetti beneficiari sono tenuti a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

Essi devono fornire alla Provincia autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale, titolare del programma di investimento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio procedurale e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

I soggetti beneficiari sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

I soggetti beneficiari sono inoltre tenuti a mettere a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, su richiesta, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità e a concedere all'Unione una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

Inoltre, ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti beneficiari devono:

- i) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. In sede di rendicontazione, l'impresa comunica l'elenco dei propri canali social media ufficiali e il link alle pagine interessate;
- ii) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- iii) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, se le operazioni sostenute dal FESR hanno un costo totale superiore a 500.000 euro;
- iv) per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto 3, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenziano il sostegno ricevuto dai fondi;
- v) pubblicizzare sul proprio sito web o, in assenza di questo, con idonee campagne di comunicazione, i servizi offerti dall'infrastruttura e le relative tariffe applicate, a partire dalla prima rendicontazione.

Se il soggetto beneficiario non rispetta i sopraccitati obblighi, nonché le prescrizioni tecniche sull'utilizzo dell'emblema dell'Unione, qualora non siano state poste in essere azioni correttive, il soggetto istruttore applica, su specifica indicazione dell'Autorità di gestione, misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, riducendo fino al 3% il sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Per l'attuazione delle disposizioni sopra riportate saranno rese disponibili apposite indicazioni operative tramite il vademecum che specifica tutte le condizioni per il sostegno all'operazione reso disponibile al beneficiario a seguito della concessione e le **linee guida in materia di comunicazione FESR** recuperabili sul seguente sito:

<https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Europa-e-attivita-internazionali/Europa/Fondo-europeo-di-sviluppo-regionale-FESR>

b) obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari e mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata. Gli obblighi di tracciabilità sono definiti al paragrafo 12.3 dell'Avviso. In aggiunta, i soggetti beneficiari sono altresì tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, che devono essere prontamente rintracciabili all'interno del sistema contabile generale. Tale previsione può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto (anche mediante l'utilizzo di fogli di calcolo), oppure attraverso un'adeguata codifica contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzia, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale.

Mediante il sistema di contabilità separata o l'adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) deve essere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa;

c) **insediamento dell'unità operativa attiva in Area interna della provincia:** ove dichiarato in sede di presentazione della domanda di incentivo ai fini del riconoscimento delle premialità, il soggetto beneficiario è tenuto, in sede di prima erogazione dell'incentivo, ad insediare l'unità operativa nell'area interna indicata. L'avvenuto insediamento deve risultare dal Registro delle imprese. Il mantenimento nella medesima nell'Area interna deve avvenire almeno fino all'erogazione del saldo dell'incentivo, fatto salvo quanto previsto al comma 1 lett. d) del presente paragrafo;

d) **obblighi di accesso e utilizzo dell'infrastruttura:** per i cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo dell'incentivo deve essere garantito:

- i) l'accesso aperto all'infrastruttura a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
- ii) l'applicazione di un prezzo di mercato o in assenza, di un prezzo che ne rifletta i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole, per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Pertanto, ogni 12 mesi a partire dalla data della erogazione del saldo dell'incentivo e fino al termine del periodo di stabilità il soggetto beneficiario dovrà presentare una relazione sull'attuazione del piano di accesso all'infrastruttura con indicazione delle attività di

promozione e dei risultati ottenuti in termini di numero e valore dei contratti sottoscritti con gli utilizzatori dell'infrastruttura. Tale relazione sarà valutata dalla Commissione di cui al punto 10.4 del presente Avviso, in ordine all'effettiva promozione e applicazione del piano di accesso.

15.2 Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi

1. Per le presenti disposizioni trova applicazione quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi al punto 14, comma 1, lettere b), c), d), e), f, i), j), k), l), m), o), r), s), t), u), w), e commi 2, 3, 4, 5, 6.

2. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al precedente comma 1, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:

- a) la **mancata realizzazione dell'iniziativa** comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- b) la **realizzazione parziale dell'iniziativa** che pregiudica la funzionalità e l'organicità dell'investimento, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- c) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera b), la **realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore alla spesa ammessa** comporta:
 - i) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 50% della spesa ammessa, una riduzione di 2 punti percentuali della misura di incentivazione;
 - ii) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 30% della spesa ammessa, la decadenza totale dell'incentivo;
- d) il **mancato insediamento dell'unità operativa** sul territorio provinciale nonché il **mancato possesso di uno dei codici ATECO ammessi** entro il termine massimo della prima erogazione dell'incentivo comporta la decadenza totale dell'incentivo;
- e) il **mancato mantenimento dell'unità operativa attiva** sul territorio provinciale, fatto salvo quanto previsto al punto 9.3 comma 4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, nonché il mancato mantenimento del codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento o comunque, successivamente alla rendicontazione delle spese, di un codice ATECO ammesso, per un periodo minimo di 5 anni consecutivi dalla data di erogazione del saldo dell'incentivo, comporta la decadenza

totale dell'incentivo. Il mancato rispetto dell'obbligo di non esercitare in via prevalente attività ricomprese nei codici ATECO previsti nell'allegato 1, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo;

- f) il **mancato rispetto dell'obbligo di insediamento** dell'unità operativa attiva in **Area interna** della Provincia di Trento e del suo mantenimento almeno fino all'erogazione del saldo dell'incentivo, ove previsti, comporta la decadenza totale del finanziamento;
- g) il **mancato rispetto degli obblighi di informazione, monitoraggio e pubblicità**, previa fissazione da parte del soggetto istruttore di specifiche misure correttive, comporta la decadenza parziale dell'incentivo, tenuto conto del principio di proporzionalità e su quantificazione definita dall'Autorità di gestione, nella misura massima del 3% dell'incentivo concesso, a norma dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060;
- h) il **mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari e mantenimento di un **sistema di contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata comporta la decadenza totale del finanziamento;
- i) il **mancato rispetto del divieto di cambio di proprietà dell'infrastruttura**, fatti salvi i casi consentiti ai sensi del precedente paragrafo 14 del presente Avviso, comporta la decadenza totale del finanziamento;
- j) il **mancato rispetto degli obblighi di accesso e utilizzo dell'infrastruttura** di cui al paragrafo 15.1, comma 2, lettera d) del presente Avviso, anche a seguito di valutazione negativa della relazione da parte della Commissione, comporta la decadenza del finanziamento proporzionale al periodo di mancato rispetto di tale obbligo;
- k) il **mancato mantenimento nell'attivo di bilancio** dei beni agevolati per 5 anni dalla data di completamento dell'iniziativa, comporta la decadenza totale del contributo relativo al bene.

16. Modalità, criteri e termini di realizzazione dei controlli

1. Dall'avvio dell'attività istruttoria delle domande e fino alle scadenze temporali dei vincoli posti per l'accesso all'agevolazione e per il suo mantenimento, compreso il vincolo di stabilità delle operazioni agevolate di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, saranno svolti sia i controlli ordinari da parte

del soggetto istruttore responsabile della determinazione e della liquidazione delle agevolazioni, sia le ulteriori verifiche riconducibili ai compiti delle autorità provinciali responsabili della gestione, audit e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma provinciale FESR 2021-2027. I controlli, effettuati anche in loco presso i beneficiari, verteranno sull'ammissibilità all'agevolazione, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali, sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse e sugli obblighi di comunicazione.

2. I competenti organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

3. Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, il soggetto istruttore provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza/revoca dell'incentivo. Analogamente si procederà qualora in sede di monitoraggio si riscontrino che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento.

4. Le somme già erogate a valere sui finanziamenti revocati o in eccesso rispetto ai finanziamenti rideterminati saranno pertanto recuperate tramite restituzione dell'importo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale dalla data di addebito del mandato di pagamento fino alla restituzione.

5. Inoltre, i controlli sono effettuati dal soggetto istruttore nel rispetto anche di quanto previsto al punto 15 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della l.p. 6/23.

17. Informazioni nei confronti dei beneficiari

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

2. I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari.

3. Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

4. Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Reg. (UE) 2021/1060, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato.

5. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea, saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne per l'individuazione del rischio di frode.

6. Le informazioni relative alla gestione del presente Avviso sono fornite da:

Agenzia provinciale per gli incentivi alle imprese - APIAE

Via Solteri, 38 38121 TRENTO

telefono: 0461/499411 – 499418 - 499440

e-mail: apiae.incentivi@provincia.tn.it pec: apiae@pec.provincia.tn.it

7. L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti ai contenuti dell'Avviso è il seguente: apiae.incentivi@provincia.tn.it

**18. Divieto delle "revolving doors" – articolo 53,
comma 16-ter, d. lgs. 165/2001**

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 - del d. lgs. 165/2001 -, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

19. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dall'art. 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494602, fax: 0461.494603, e-mail: direzionegenerale@provincia.tn.it, pec: direzionegenerale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore dell'UMSe Europa, Via Romagnosi, 9, 38122 Trento, tel. 0461 495322, fax 0461 491201, e-mail fondi.europesi@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, tel.: 0461. 494446, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali trattati sono raccolti:

- presso l'Ente di appartenenza dell'interessato;
- da Fonti accessibili al pubblico (Registri della Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
- presso Enti pubblici diversi dall'Amministrazione provinciale (ad esempio Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno; Tribunale; Sistema informativo comunitario di contrasto alle frodi Arachne).

2. Categoria di dati personali trattati

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni), quali dati anagrafici, residenza, codice fiscale, informazioni di contatto, nonché i dati la cui raccolta è prevista dalla legge provinciale 6/23 e dal Reg (UE) 1060/2021;
- dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (cd. dati sensibili), connessi alle verifiche effettuate attraverso il sistema informativo Arachne, ai sensi dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (persone politicamente esposte i cui dati sono stati resi manifestamente pubblici dagli interessati);
- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari), per l'accertamento di condanne penali, carichi pendenti, annotazioni ANAC e sanzioni amministrative ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa, all'effettuazione delle verifiche delle operazioni finanziate con i fondi europei, nonché con riferimento ai controlli effettuati attraverso il sistema informativo Arachne.

3. Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati). I dati sono raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per dare corso alla realizzazione di progetti di investimento finalizzati allo **sviluppo di nuove infrastrutture di prova e sperimentazione**, il cui finanziamento è previsto nell'ambito del Programma del Fondo europeo di Sviluppo regionale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2021-2027.

La relativa base giuridica è costituita dalle leggi provinciali 16 febbraio 2015, n. 2 e 6 luglio 2023, n. 6; dai Reg. (UE) 1060/2021 e 1058/2021; dall'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022; dal

Programma del Fondo europeo di Sviluppo regionale, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 7943 del 28 ottobre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale 18 novembre 2022, n. 2091, dal Regolamento UE 651/2014, art. 26 bis.

I dati sono altresì raccolti per un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare:

- per la realizzazione delle operazioni a cofinanziamento europeo che prevedono la raccolta e la disponibilità dei dati personali riferiti a beneficiari/destinatari/imprese/soggetti coinvolti nelle azioni, come specificati nell'Allegato XVII del Reg (UE) 1060/2011;
- per l'effettuazione dei controlli di competenza dell'Autorità di Gestione relativi a:
 - la verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione,
 - la verifica del grado di rischio frode connesso all'utilizzo di fondi europei, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo Arachne, per il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento, in quanto requisito necessario per presentare la domanda di incentivo, comporterà l'impossibilità di corrispondere all'istanza connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all'orientamento sessuale), oppure ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante, ed in particolare così come individuato dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere l) e m) del D. Lgs. 196/2003 e s.m., nonché dall'Allegato A del Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che per il trattamento di tali dati personali, sulla base delle finalità indicate nei precedenti paragrafi e connesse, a titolo esemplificativo, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione all'Avviso; all'adempimento degli obblighi

legali in materia di comunicazioni e informazioni antimafia e di prevenzione delle attività di riciclaggio; alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; all'effettuazione dei controlli, in qualità di Autorità di Gestione, degli interventi che prevedono il cofinanziamento europeo ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettere a) e d), del Reg (UE) 1060/2021, compresa la valutazione del grado di rischio frode connesso all'utilizzo dei fondi strutturali europei di cui dall'art. 325 TFUE attraverso l'utilizzo del sistema informativo Arachne, non è necessario il Suo consenso.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (ad es.: fornitori di servizi per la manutenzione e sviluppo del sistema informativo dell'Autorità di Gestione FESR, società di revisione contabile, soggetti che erogano servizi di cui ai Fondi) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso la sede dell'UMSE Europa, Via Romagnosi, 9, 38122 Trento.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

La informiamo che, per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare previsto dall'art. 72, comma 1, lettera e) del Reg (UE) 1060/2021, i dati personali di cui all'Allegato XVII del medesimo Regolamento sono inseriti nel sistema informativo dell'Autorità di Gestione (UMSE Europa - Provincia autonoma di Trento), accessibile alla Commissione europea (art. 70 Reg (UE) 1060/2021). Ulteriori dati potrebbero essere comunicati alle Istituzioni europee tramite il sistema elettronico (SFC 2021) di cui all'art. 69, comma 9 del Reg (UE) 1060/2021. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Reg (UE) 1060/2021, la comunicazione comprende anche i dati dei titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei Conti e la Procura europea (EPPO) hanno accesso a tali dati.

I dati personali comunicati alle Istituzioni europee sono soggetti alle previsioni del Reg (UE) 2018/1725, che stabilisce le norme applicabili al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea ed è in linea con il Regolamento e con la direttiva sulle attività di contrasto in materia di protezione dei dati.

I dati potrebbero essere comunicati all'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.)/Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altri enti pubblici aventi titolarità a partecipare ai procedimenti di gestione e revisione dei fondi strutturali e potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati (ad es.: INAIL, INPS, ANAC, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, agenzie assicurative, consulenti fiscali, società di revisione, consiglieri provinciali, Autorità giudiziaria, persone alle quali viene concesso il diritto d'accesso agli atti), quando ciò sia previsto dalla normativa di riferimento e nei limiti dagli stessi fissati e/o sia necessario per corrispondere alla Sua istanza ovvero per il perseguimento dei fini istituzionali del Titolare. Tali soggetti operano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

I dati personali necessari per dar corso alle procedure oppure connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno oggetto di diffusione, anche via internet, per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, tra cui il Reg (UE) 1060/2021 (art. 49, comma 4); i DD. Lgs. 33/2013 e 36/2023; la delibera ANAC 270/2024; le leggi provinciali 23/1992 e 4/2014, e relativi regolamenti di attuazione.

7. Trasferimento extra ue

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto al punto 8.2.1 del "massimario di scarto" della Provincia autonoma di Trento (<https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT>), corrisponde a dieci anni dalla chiusura del Programma pluriennale di riferimento, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa potrà:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei dati (compresa l'eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che svolge i compiti dell'Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11, ROMA. Sito web: www.garanteprivacy.it.

Allegato 1) Elenco codici ATECO ESCLUSI

Codice Ateco 2025	Titolo Ateco 2025
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA <u>Tutti esclusi</u>
B	ATTIVITÀ ESTRATTIVE <u>Tutti esclusi</u>
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE:
12	Produzione di prodotti del tabacco
17.1	Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
23.1	Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
23.3	Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta
23.5	Produzione di cemento, calce e gesso
23.6	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
24.4	Produzione di metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi
24.5	Fusione di getti in metallo
25.3	Fabbricazione di armi e munizioni
25.4	Fucinatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA <u>Tutti esclusi</u>
E	FORNITURA DI ACQUA; GESTIONE DI RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO <u>Tutti esclusi</u> tranne:
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO <u>Tutti esclusi</u>
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE <u>Tutti esclusi</u>
L	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE <u>Tutti esclusi</u>
M	ATTIVITÀ IMMOBILIARI <u>Tutti esclusi</u>
Q	ISTRUZIONE E FORMAZIONE <u>Tutti esclusi</u>
R	ATTIVITÀ PER LA SALUTE UMANA E DI ASSISTENZA SOCIALE <u>Tutti esclusi</u>
S	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO <u>Tutti esclusi</u>
T	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI <u>Tutti esclusi</u>